



LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE A SCOPI ENERGETICI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1

Finalità

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di normare i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di risorse geotermiche a scopi energetici effettuati nel territorio della Regione Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 11.2.2010 n. 22, del D.Lgs. 3.3.2011 n. 28 e delle Deliberazioni di G.R. n. 30/17 del 12.7.2011, n. 34/27 del 18.8.2011 e n. 35/20 del 30.8.2011.
2. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio della Sardegna sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi secondo quanto previsto dalle presenti linee guida.
3. Allo scopo di promuovere un piano di conservazione e sviluppo dell'utilizzo dell'energia geotermica la Regione Sardegna avvierà una serie di studi e ricerche per implementare lo stato delle conoscenze e per giungere ad un corretto utilizzo della risorsa geotermica, anche attraverso la realizzazione di carte geo-energetiche del territorio, al fine della predisposizione ed approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.S.).

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida, valgono le seguenti definizioni:
 - a. sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
 - b. sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;
 - c. sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.
2. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.
4. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'art. 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 11.2.2010 n. 22; le piccole utilizzazioni locali non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1443, e all'art. 826 del codice civile.

Art. 3

Competenze e ambito di applicazione

1. L'autorità competente per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale a scopi energetici, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, rinvenute nel territorio della Sardegna, nonché l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile geotermica è l'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. E' esclusa dall'applicazione delle presenti linee guida la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'art. 2 della L. 323/2000.
3. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni delle presenti linee guida non si applicano qualora il valore economico dei kWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
4. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale sono autorizzate dalla Regione Sardegna-Assessorato dell'Industria.
5. Le Regione Sardegna provvederà con specifiche norme a definire le linee guida per l'autorizzazione per l'utilizzo delle piccole utilizzazioni locali delle risorse geotermiche.
6. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico provveda ad emanare direttive in materia geotermica e di concorrenza le presenti linee guida verranno adeguate se necessario.

Art. 4

Inventario delle risorse geotermiche

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano alla Regione Sardegna, Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, con cadenza annuale un rapporto sui risultati conseguiti, entro il 1° marzo di ogni anno.
2. La Regione Sardegna, Assessorato dell'Industria, predispone annualmente, entro il 1° aprile di ogni anno, una relazione di sintesi, contenente il riepilogo dei dati ricevuti, finalizzata all'individuazione dello stato e prospettive delle risorse geotermiche in Sardegna.
3. Vista la rilevanza tecnico-scientifica delle ricerche geologiche sviluppate nell'ambito delle ricerche e delle concessioni geotermiche a fini energetici tutti i dati dei sondaggi dovranno confluire in una specifica e dedicata banca dati archivio sondaggi profondi.
4. La regione, le provincie e i comuni, in sede di redazione e di aggiornamento degli atti di pianificazione territoriale, ambientale e di settore, dei piani territoriali di coordinamento e dei Piani urbanistici comunali, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica, secondo quanto definito dal P.E.A.R.S.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUI PERMESSI DI RICERCA

Art. 5

Presupposti per il rilascio

1. Il permesso di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici ha carattere esclusivo, ed è rilasciato dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica contestualmente alla approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico ai sensi degli artt. 6 e 7 delle presenti linee guida, in conformità di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e successive modificazioni
2. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Regione Sardegna, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, previo esito positivo delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA), secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
3. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area, pervenute all'Amministrazione procedente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).
4. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.
5. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'intesa con i comuni territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9.8.2002 n. 15, positivamente espressa nei termini previsti dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 22.12.2003, n. 13 da acquisire nell'ambito del procedimento della Conferenza di Servizi.

Art. 6

Domanda di permesso di ricerca

1. La domanda di rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici deve essere



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presentata all'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, da compilarsi secondo lo schema dell'Allegato A1, contenente, pena l'improcedibilità dell'istanza, i seguenti elementi:

- a. generalità del richiedente o nel caso di Società la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo, nonché la generalità del rappresentante legale della medesima;
- b. codice fiscale, domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante
- c. comune in cui ricade l'area interessata alla ricerca ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo della zona;
- d. coordinate dei vertici dell'area richiesta, come definite all'art. 10, espresse nei seguenti tre sistemi di riferimento:
 1. chilometriche nel sistema UTM WGS 1984 32N;
 2. chilometriche nel sistema Gauss Boaga, fuso ovest;
 3. geografiche nel sistema GCS Roma 40 (latitudine longitudine);
- e. individuazione cartografica, su file in formato numerico e .pdf, dell'area del permesso di ricerca in scala adeguata a rappresentarla interamente in formato A4, utile per la pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 49.
- f. superficie dell'area oggetto di richiesta di permesso espressa in km².

Qualora l'istanza sia presentata da più soggetti, gli stessi dovranno nominare un unico rappresentante nei confronti della Pubblica Amministrazione.

2. L'istanza è corredata, pena la sua improcedibilità, dalla seguente documentazione:

2.1. Cartografia adeguata per rappresentare l'area oggetto del permesso del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali I.G.M. alla scala 1:50.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta;

2.2 Programma dei lavori consistente in una relazione tecnica - illustrativa contenente:

- gli obiettivi della ricerca finalizzati all'utilizzazione della risorsa geotermica;
- tutte le fasi delle attività di ricerca con particolare riferimento ai rilievi da svolgere, ai metodi ed ai mezzi impiegati, alle perforazioni, alle modalità di svolgimento dei lavori, e alla sicurezza dei cantieri. Le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera più dettagliata possibile in relazione alle conoscenze già disponibili per l'area oggetto dell'istanza e per le zone adiacenti, agli obiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area richiesta ed alla conformazione dei territori interessati;
- gli obiettivi del piano industriale di previsione ed i relativi investimenti finanziari previsti per lo sfruttamento della risorsa ricercata, esplicitando l'interesse, la fondatezza e la novità dell'obiettivo minerario ricercato. Gli obiettivi del piano industriale dovranno essere successivamente confermati e/o modificati sulla base dei risultati conseguiti nelle diverse fasi delle ricerche eseguite;
- gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti ambientali della ricerca, le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi corredate dai relativi costi e impegni finanziari.

2.3 Relazione geologica-strutturale contenente la situazione strutturale e geotermica desunta da dati bibliografici, dalla carta geologica regionale o CARG, e da eventuali rilievi diretti. Tale relazione dovrà evidenziare in particolare le caratteristiche geostratigrafiche e geostrutturali dell'area di interesse a fini geotermici sulla base delle quali si fonda la ricerca e tali da consentire una valutazione preliminare dei presupposti dell'iniziativa. La relazione dovrà essere corredata dalla relativa cartografia geologica in scala 1:100.000 dell'area di insieme e 1:25.000 dell'area della ricerca operativa, su cui dovranno essere individuati anche gli eventuali indizi superficiali (sorgenti, anomalie, ecc.).

2.4 Relazione idrogeologica comprendente la caratterizzazione degli acquiferi oggetto della ricerca, comprensiva dei parametri geochimici e fisici delle acque.

2.5 Cronoprogramma dei lavori di ricerca riferito a tutte le attività e studi di cui ai punti precedenti comprensivo dei relativi costi e impegni finanziari.

2.6 Relazione descrivente le capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica, la capacità tecnico professionale, le competenze ed esperienze del richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico, contenente:

- a. certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente cancelleria attestante la rappresentanza legale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/1998 e dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A4),

oppure,

certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia";

c. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio, ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 445/2000 (Allegato A5);

d. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni) con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;

e. prospetto riassuntivo relativo a ricavi di vendita, utili di esercizio, ROI (Return on Investment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento), capitale sociale versato, degli ultimi tre anni;

f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato (volume d'affari) globale e specifico degli ultimi tre anni.

g. stato patrimoniale (nel caso di nuove società);

h. competenze ed esperienze maturate dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico.

I bilanci o estratti di bilanci non sono obbligatoriamente richiesti alle società di Stati membri dell'Unione Europea che non prevedono la pubblicazione del bilancio. In tal caso il proponente potrà attestare il possesso dei requisiti relativi al fatturato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

La relazione in argomento non deve essere prodotta, facendone menzione nell'istanza, qualora il richiedente sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico.

2.7 Copia dell'istanza di avvio del procedimento di verifica/V.I.A. nel rispetto di quanto disposto dalle direttive regionali in materia;

2.8 Dichiarazione del progettista (Allegato A3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005;

2.9 Dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria 2009/147/CE "Uccelli",

2.10 Piano di recupero ambientale che preveda, a seguito delle attività di ricerca, le modalità di rimozione di tutte le attrezzature e i macchinari, delle infrastrutture, il ripristino dello stato dei luoghi, secondo le vocazioni proprie del territorio, le modalità di smaltimento del materiale dismesso e il cronoprogramma delle attività da effettuare. Le attività di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi dovranno essere realizzate massimo entro tre mesi dalla conclusione delle attività di ricerca.

Al piano di recupero ambientale deve essere allegato un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), che tenga conto della normativa generale e di settore esistente a livello nazionale e regionale, che illustri i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione, le risorse che saranno impiegate per attuare il piano di Monitoraggio Ambientale (MA) e il cronoprogramma delle attività da effettuare. Le attività di monitoraggio dei luoghi dovranno essere garantite per almeno un anno dalla conclusione delle attività di ricerca.

2.11 Copia della domanda di rilascio del permesso di ricerca e di tutti gli elaborati predisposti deve essere trasmessa a tutti gli Enti e Amministrazioni interessate dalla specificità dei lavori e dei siti (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale) ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento del permesso di ricerca. Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

1. Ass. Regionale Difesa dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
2. Ass. Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica, Servizio tutela paesaggistica competenti per territorio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Comune o Comuni competenti per territorio;
4. Provincia o Province competenti per territorio;
5. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
6. Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;
7. Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Servizio Territoriale competente per territorio;
8. Mi.S.E.-Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche
9. Min. per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E. competente per territorio;
10. Min. per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
11. Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

Per le zone interessanti la difesa deve essere trasmessa copia della domanda di rilascio del permesso di ricerca e di quanto previsto al comma 1, lett. a) anche a:

12. Aeronautica Militare;
13. Comando Militare Autonomo Sardegna;
14. Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna;

2.11 Copia delle note di avvenuto deposito, sia dell'istanza che degli elaborati, presso gli Enti indicati alla precedentemente, ovvero timbro del protocollo in ingresso, ovvero copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione. Agli Enti competenti deve essere trasmessa copia integrale del progetto.

2.12 Dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima del rilascio del permesso di ricerca, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di recupero ambientale previsti alla conclusione delle attività, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fidejussione rilasciata da parte di un istituto finanziario, di cui all'art. 106 T.U. bancario, che sia atta a garantire l'adempimento dell'obbligo di recupero ambientale, secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari a 1,5 volte l'importo delle opere di ripristino e messa in sicurezza, di cui al p.to 2.10, e comunque non inferiore al 5% del valore complessivo dell'intervento di ricerca. La garanzia dovrà essere valida e operante per tutta la durata del permesso di ricerca fino all'integrale adempimento dell'obbligo di ripristino e messa in sicurezza, di recupero ambientale dei luoghi, nonché delle attività di monitoraggio ambientale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario. Tale titolo dovrà essere prodotto obbligatoriamente prima del rilascio del permesso di ricerca.

2.13 Copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art. 57.

3. La domanda di rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici e la documentazione di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana.

4. Costituisce elemento qualificante essere in possesso di una sede operativa in Sardegna ovvero l'impegno a costituirla entro trenta giorni dalla data del rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici.

Art. 7

Il Procedimento

1. Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca è avviato secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di permesso di ricerca al protocollo dell'Assessorato dell'Industria, fatto salvo il previo espletamento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA), secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca non può essere superiore a 240 giorni (60 di pubblicazione+180 di istruttoria), al netto dei tempi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per i provvedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA).

3. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio del permesso di ricerca mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato A2, indirizzata all'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente art. 6.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza formale della documentazione di cui al precedente art. 6 e, in tal caso, comunica al richiedente la data di avvio del procedimento e dispone, a cura del richiedente, la pubblicazione per estratto dell'istanza e della relativa area richiesta nel B.U.R.A.S. e negli Albi Pretori dei comuni interessati dall'area del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

permesso. Per una maggior diffusione delle informazioni si fa inoltre riferimento a quanto disposto all'art. 49 delle presenti linee guida.

5. Qualora, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell'istanza, siano pervenute domande relative alla medesima area si procederà effettuando una selezione delle domande concorrenti, secondo le modalità definite nel successivo art. 8, previa verifica preliminare delle domande concorrenti, altrimenti si procederà con l'istruttoria tecnica della domanda presentata. Sono sospesi tutti gli endoprocedimenti di competenza delle Amministrazione ed Enti, di cui al punto 2.11 del precedente art. 6, dalla data di avvio della procedura definita al successivo art. 8, che sarà comunicata dal Servizio delle attività estrattive.

6. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina la sospensione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze, ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data di ricevimento della istanza completa. E' cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

7. A seguito della verifica preliminare di cui al precedente comma, della selezione delle domande concorrenti, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 241/1990, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione delle attività in base alla normativa nazionale e regionale.

8. Essendo l'attività di ricerca delle risorse geotermiche a scopi energetici da sottoporre alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA) i termini del procedimento di rilascio del permesso sono sospesi fino all'acquisizione dell'esito positivo della procedura di cui sopra.

9. La Conferenza di Servizi è convocata al proponente e a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente nell'istanza e/o ritenuti competenti dall'Amministrazione procedente.

10. In conferenza il proponente illustra il progetto delle attività e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo ed il progetto in conferenza abbiano effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della Conferenza di Servizi.

11. L'Amministrazione Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di Servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate e al richiedente.

12. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla L. 241/90 e successive modificazioni

Art. 8

Domande concorrenti

1. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al precedente art. 7, comma 5, l'Amministrazione procedente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

- a. sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
- b. sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;
- c. sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;
- d. sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;
- e. sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati;
- f. sulle modalità di svolgimento dei monitoraggi ambientali.

2. La selezione terrà conto, altresì, degli obiettivi del piano industriale presentato e dei relativi investimenti finanziari, della loro eco-sostenibilità nonché della valorizzazione della risorsa anche in riferimento alle ricadute sul territorio dei comuni interessati dal permesso di ricerca. A conclusione della procedura in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concorrenza verrà comunicato agli interessati l'esito motivato della selezione indicando l'istanza prescelta per il seguito dell'istruttoria.

3. La selezione sarà approvata dal Servizio delle attività estrattive previa valutazione da parte di una Commissione specificamente costituita con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria. Della Commissione non potranno far parte i tecnici istruttori del Servizio competente.

4. La procedura e le modalità di selezione delle istanze concorrenti sono definite nell'Allegato C.

4. I costi derivanti dalla costituzione di tale commissione saranno recuperati dagli oneri istruttori di cui al successivo art. 57.

Art. 9

Il Permesso di ricerca

1. Il provvedimento conclusivo di rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica a scopi energetici è l'autorizzazione ad effettuare il programma di ricerche approvato in sede di Conferenza nei modi e nei tempi definiti nel programma dei lavori.

2. Il provvedimento deve indicare il tempo massimo per la conclusione delle attività di ricerca, le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta in km².

3. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarietà a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

4. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

5. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 1.000 chilometri quadrati.

6. La durata massima del permesso di ricerca è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

7. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca deve essere obbligatoriamente pubblicato a cura del proponente sul B.U.R.A.S.

8. Il permesso di ricerca può essere trasferito a terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, R.D. 1443/1927 e successive modificazioni e D.Lgs. 625/94, subordinatamente alla verifica da parte dell'Amministrazione procedente della sussistenza, in capo al subentrante, dei presupposti previsti dalle presenti linee guida.

Art. 10

Area del permesso di ricerca

1. L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con il limite regionale, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

2. La distanza tra i vertici estremi del permesso non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area, intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza.

Art. 11

Casi di esclusione del rilascio del permesso di ricerca

1. Non sono rilasciati permessi di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici qualora:

a. nelle aree di tutela degli acquiferi regionali non sia previsto l'utilizzo della risorsa geotermica mediante impianti di produzione di energia elettrica a ciclo binario o altra tecnologia purché eco-sostenibile, a zero emissioni e senza utilizzo di acque sotterranee per gli impianti di raffreddamento;

b. i soggetti richiedenti non dispongano delle capacità tecniche, economiche ed organizzative adeguate alla esecuzione e alla realizzazione degli impegni programmati.

2. Non sono rilasciati altresì permessi di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici:

a. in aree oggetto di concessione o di riassegnazione di concessioni scadute o oggetto di decadenza, rinuncia o revoca di precedenti concessioni geotermiche.

b. in aree oggetto di concessioni vigenti per acque minerali e termominerali nel caso in cui si dimostri che le coltivazioni e le ricerche geotermiche a scopo energetico interessano lo stesso reservoir.

c. a soggetti o persone fisiche che si sono già dimostrati inadempienti da un punto di vista tecnico e finanziario con l'amministrazione regionale in altre concessioni o ricerche minerarie.

Art. 12

Esercizio del Permesso di ricerca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad eseguire il programma di lavoro approvato secondo le *best practices* per le diverse attività previste, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso.
2. Per l'esecuzione dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate dandone comunicazione al Servizio attività estrattive e recupero ambientale della regione, prima dell'inizio dei lavori.
3. Il permissionario è responsabile nei confronti della Amministrazione competente dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra ed è tenuto alla gestione delle attività previste nel permesso di ricerca secondo quanto previsto dal D.Lgs. 624/1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" e successive modificazioni
4. I proprietari dei terreni interessati dalla indagini geofisiche devono essere informati del programma lavori da realizzare e dei tempi di realizzazione. Il permissionario dovrà allo scopo dimostrare l'avvenuta pubblicazione del programma e della durata dei lavori nell'Albo pretorio del comune interessato dai lavori. Per la realizzazione del programma dei lavori si fa riferimento a quanto previsto dalle norme del R.D. 1443/1927 e successive modificazioni
5. Autorizzazione alla perforazione dei pozzi: il titolare del permesso, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve:
 - a. presentare il programma esecutivo, per l'approvazione, al Servizio attività estrattive e recupero ambientale e a tutti gli enti competenti ad esprimere pareri;
 - b. sottoporre il programma esecutivo per la realizzazione di pozzi alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (Verifica/Via), includendo, se prevista, la valutazione di incidenza, in conformità alle vigenti norme nazionali e regionali;
 - c. sottoporre alla procedura di cui al precedente art. 7, commi 6-11, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'approvazione del programma finalizzato alla realizzazione di pozzi.
6. Il programma esecutivo per la realizzazione di pozzi deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. documentazione cartografica e grafica, indicante l'ubicazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine del permesso. Il Servizio competente potrà imporre una distanza maggiore motivandola.
 - b. il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare deve riferirsi in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione competente.
 - c. specificare e dettagliare, su carta in scala non inferiore a 1:25.000, gli eventuali vincoli esistenti nonché presentare uno schema esecutivo in scala non inferiore a 1:2.000, dell'area interessata dalla postazione e della relativa viabilità di accesso;
 - d. descrivere dettagliatamente con riferimento alla progettazione esecutiva:
 - la localizzazione dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei relativi scarichi;
 - la localizzazione dell'eventuale ricettore profondo qualora sia prevista la reiniezione dei reflui;
 - la stima del cono di influenza del pozzo e dell'interferenza con altri pozzi esistenti, dei quali deve essere redatto un censimento nel raggio di almeno 1 km dal punto di perforazione previsto;
 - il piano di monitoraggio e controllo;
 - e. presentare uno studio particolareggiato riguardante:
 - la costruzione delle opere temporanee di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali relative al piazzale ed il successivo ripristino del suolo al fine di limitare l'impatto ambientale;
 - f. I proprietari dei terreni interessati dal programma esecutivo per la realizzazione di pozzi devono essere informati del programma lavori da realizzare e dei tempi di realizzazione. Il permissionario dovrà allo scopo dimostrare l'avvenuta pubblicazione del programma e della durata dei lavori nell'Albo pretorio del comune interessato dai lavori. Per la realizzazione del programma dei lavori si fa riferimento a quanto previsto dalle norme del R.D. 1443/1927 e successive modificazioni

Art. 13

Obblighi del permissionario nei confronti di altri titolari

1. Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione adiacenti, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

geofisici, accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca a seguito di autorizzazione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, che stabilisce le opportune cautele e prescrizioni.

2. Al permissionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.

3. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte, debitamente autorizzate, per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.

Art. 14

Stato di avanzamento dei lavori, conservazione campioni e profilo geo-stratigrafico

1. Il titolare del permesso è tenuto a trasmettere al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, mensilmente, l'apposito prospetto debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati e con la relazione sull'andamento dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

2. Il titolare del permesso è tenuto a presentare entro il primo trimestre di ciascun anno un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti

3. Il permissionario è tenuto a conservare, a disposizione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, parte di ciascun campione raccolto rappresentativo delle rocce attraversate e dei fluidi o altre sostanze minerali rinvenuti, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, nonché i risultati delle eventuali analisi effettuate.

4. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, la profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore ed inferiore.

5. I logs rilevati nei pozzi devono essere tenuti a disposizione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale.

6. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione, il titolare del permesso deve trasmettere al Servizio attività estrattive e recupero ambientale il profilo geostratigrafico provvisorio del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

Art. 15

Rinvenimento e classificazione dei fluidi geotermici

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici e' tenuto a darne, entro 15 giorni, comunicazione alla regione. La regione riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione al Mi.S.E., Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, e provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.S. Per una maggior diffusione delle informazioni si fa inoltre riferimento a quanto disposto all'art. 49 delle presenti linee guida.

2. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il permissionario deve trasmettere al Servizio attività estrattive e recupero ambientale la documentazione completa delle prospezioni effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonché i risultati di prove di strato e di produzione effettuate nei pozzi, le conclusioni sulle caratteristiche produttive dei pozzi stessi e sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei fluidi geotermici, la stima delle risorse geotermiche rinvenute, delle riserve recuperabili in relazione alla loro eventuale utilizzazione per la realizzazione di un progetto geotermico tecnicamente ed economicamente valido.

3. Salvo giustificati motivi, entro un anno dal completamento del pozzo devono avere inizio le prove di produzione che sono condotte con continuità sotto il controllo del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, che può impartire prescrizioni in proposito.

4. Qualora nel corso delle prove di produzione, per la limitata quantità di fluidi da produrre, non sia programmata la reiniezione dei fluidi geotermici secondo le modalità di cui all'art. 47, i fluidi stessi dovranno essere raccolti e trattati prima dello smaltimento in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

Art. 16

Comunicazione di incidenti

1. Il permissionario è tenuto a denunciare, nei termini di legge, ogni infortunio grave o mortale. Ogni incidente di sondaggio rilevante, o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione, è immediatamente comunicato al Soggetto competente.

Art. 17

Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa, il permissionario deve darne immediata comunicazione al Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di falde idriche dolci.
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dal Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione Sardegna.

Art. 18

Abbandono di pozzo sterile

1. Il concessionario, nel caso in cui si intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Art. 19

Sospensione dei lavori di ricerca

1. Il titolare del permesso può sospendere di propria iniziativa i lavori di ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia al Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione Sardegna per l'approvazione.
2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale.

Art. 20

Iniezione e reiniezione dei fluidi

1. Nell'ambito dei permessi di ricerca l'iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall'art. 1, lettere h) ed i) del D.Lgs. 22/2010, sono disciplinate dall'art. 47.

Art. 21

Obblighi del concessionario

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto:
 - a. ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di conferimento del permesso;
 - b. ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale ai fini della regolare esecuzione del programma;
 - c. ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle eventuali risorse rinvenute;
 - d. a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale.

Art. 22

Modifiche al programma di lavoro

1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche al programma di lavoro, deve darne comunicazione al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, adeguando la documentazione già presentata e trasmettendola a tutti gli enti competenti ad esprimere pareri.
2. Il Servizio attività estrattive e recupero ambientale provvede ad acquisire i pareri e le osservazioni degli enti, al fine di verificare se ricorrano le condizioni per l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione di cui all'art. 7, commi 6-11, delle presenti linee guida, ai sensi della L. 241/90. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.
3. Qualora il servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente accerti che le modifiche comportano l'assoggettamento alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA), i termini del procedimento di cui all'art. 7 sono sospesi fino all'acquisizione dell'esito positivo della procedura.

Art. 23

Proroga della vigenza

1. Il titolare del permesso di ricerca, che intenda ottenere la proroga della vigenza, deve presentare la relativa domanda al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso stesso, dandone informazione a tutti gli enti competenti.
2. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti e sui risultati ottenuti nell'ambito del permesso, in relazione al programma di lavoro approvato.
3. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga.
4. In caso di richiesta di proroga su area ridotta, l'area per la quale il permesso viene prorogato deve avere le caratteristiche di cui all'art. 10.
5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori che il concessionario intende svolgere nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ulteriore ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative.

6. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 22.

7. Il programma stesso deve essere approvato con il provvedimento che conferisce la proroga.

Art. 24

Rinuncia e scadenza

1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda rinunciarvi deve farne dichiarazione al Servizio attività estrattive e recupero ambientale senza apporvi condizione alcuna.

2. Alla dichiarazione di rinuncia deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica conclusiva, con pertinente documentazione illustrativa, sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sulla valutazione finale in merito all'interesse geotermico dell'area del permesso e sulle motivazioni che inducono il permissionario alla rinuncia.

3. In merito alla rinuncia provvede il Servizio attività estrattive e recupero ambientale con provvedimento di accettazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza, al ripristino dello stato dei luoghi e alla tutela ambientale.

4. Alla richiesta di rinuncia deve essere allegato il piano di recupero ambientale, di cui all'art. 6, comma 2, punto i.

5. La Regione Sardegna provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.A.S. della data di rinuncia o di scadenza del permesso di ricerca rilasciato.

Art. 25

Rinuncia parziale all'area

1. Il permesso di ricerca non può essere ampliato nel corso della vigenza.

2. È consentita la rinuncia parziale al permesso di ricerca purché l'area del permesso così ridefinito presenti le caratteristiche di cui all'art. 10.

3. In caso di rinuncia totale o parziale è dovuto il canone per l'anno in corso.

4. Nelle aree rinunciate deve essere preventivamente realizzato quanto previsto dal piano di recupero ambientale, di cui all'art. 6, comma 2, punto 2.10.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 26

Presupposti per il rilascio

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'Assessorato dell'Industria, Servizio energia, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni, cui partecipano le amministrazioni interessate, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti.

2. Il rilascio della concessione di coltivazione è subordinato all'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

3. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

4. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

5. Il rilascio della concessione di coltivazione resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

6. Il rilascio della concessione di coltivazione è subordinato all'intesa con i comuni territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9.8.2002 n. 15, positivamente espressa nei termini previsti dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 22.12.2003, n. 13, da acquisire nell'ambito del procedimento della Conferenza di Servizi.

7. Non sono rilasciate concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a scopi energetici a soggetti o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

persone fisiche che si sono già dimostrati inadempienti da un punto di vista tecnico e finanziario con l'amministrazione regionale in altre concessioni o ricerche minerarie.

Art. 27

Assegnazione di una concessione a seguito dell'esito positivo della ricerca

1. Entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, di cui all'art. 15, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'Assessorato dell'Industria, Servizio energia. Al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale o locale, è concessa la coltivazione entro un'area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. L'area della concessione, definita ai sensi del successivo art. 31, deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.
4. La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.
5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
 - a. sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;
 - b. sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;
 - c. sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.
6. La selezione terrà conto, altresì, degli obiettivi del piano industriale presentato e dei relativi investimenti finanziari, della loro eco-sostenibilità nonché della valorizzazione della risorsa anche in riferimento alle ricadute sul territorio dei comuni interessati dalla coltivazione. A conclusione della procedura in concorrenza verrà comunicato agli interessati l'esito motivato della selezione indicando l'istanza prescelta per il seguito dell'istruttoria.
7. La selezione sarà approvata dal Servizio energia previa valutazione da parte di una Commissione, specificamente costituita con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria, entro 60 giorni.
8. La procedura e le modalità di selezione delle istanze concorrenti sono definite nell'Allegato C
9. I costi derivanti dalla costituzione di tale commissione saranno recuperati dagli oneri istruttori di cui al successivo art. 57.

Art. 28

Domanda di concessione

1. La domanda per il rilascio di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale deve essere presentata all'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale e Servizio energia, e deve essere compilata secondo lo schema dell'Allegato B1, unitamente agli allegati B2 e B3, e deve contenere, pena l'improcedibilità dell'istanza, i seguenti elementi:
 - a. generalità del richiedente o nel caso di Società la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo, nonché le generalità del rappresentante legale della medesima;
 - b. domicilio del richiedente o la sede sociale della Società o in caso di società estere, il domicilio legale del rappresentante;
 - c. codice fiscale o partita IVA;
 - d. coordinate dei vertici dell'area richiesta, come definite all'art. 32, espresse nei seguenti tre sistemi di riferimento:
 1. chilometriche nel sistema UTM WGS 1984 32N;
 2. chilometriche nel sistema Gauss Boaga, fuso ovest;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. geografiche nel sistema GCS Roma 40 (latitudine longitudine);
 - e. individuazione cartografica, su file in formato numerico georeferenziato e .pdf, dell'area del permesso di ricerca in scala adeguata a rappresentarla interamente in formato A4, utile per la pubblicazione nel B.U.R.A.S.
 - f. superficie dell'area oggetto di richiesta di permesso espressa in km²;
 - g. nella domanda si deve fare esplicito riferimento al permesso di ricerca.
2. La documentazione da allegare alla domanda, pena la sua improcedibilità, è la seguente:
- 2.1. Cartografia adeguata per rappresentare l'area oggetto della concessione del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali I.G.M. alla scala 1:50.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale della concessione, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta;
 - 2.2. Relazione tecnica dettagliata, aggiornata con documentazione illustrativa, sui risultati conseguiti durante i lavori nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento:
 - a. alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l'area del permesso;
 - b. alla interpretazione delle prove di produzione ed alla capacità produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici e valutazione del cono di influenza del pozzo e dell'interferenza con altri pozzi esistenti, dei quali deve essere redatto un censimento nel raggio di almeno 1 km dal punto di perforazione o dell'area di influenza del cono di depressione dei pozzi di scoperta della risorsa per distanze superiori;
 - c. alle caratteristiche ed al valore economico delle eventuali sostanze minerali associate;
 - d. alle caratteristiche geologiche, strutturali, petrofisiche e geometriche delle formazioni mineralizzate;
 - e. ai parametri che individuano il comportamento idraulico del serbatoio;
 - f. alla stima del potenziale produttivo del campo scoperto.
 - 2.3 Relazione descrittiva la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica, la capacità tecnico professionale, le competenze ed esperienze del richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico, contenente:
 - a. certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente cancelleria attestante la rappresentanza legale;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/1998 e dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato B4),
oppure,
certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia";
 - c. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio, ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 445/2000 (Allegato B5);
 - d. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni) con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;
 - e. prospetto riassuntivo relativo a ricavi di vendita, utili di esercizio, ROI (Return on Investment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento), capitale sociale versato degli ultimi tre anni;
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato (volume d'affari) globale e specifico degli ultimi tre anni.
 - g. stato patrimoniale (nel caso di nuove società);
 - h. competenze ed esperienze maturate dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico;
 - i. esiti del piano di monitoraggio ambientale relativo alle attività di ricerca.I bilanci o estratti di bilanci non sono obbligatoriamente richiesti alle società di Stati membri dell'Unione Europea che non prevedono la pubblicazione del bilancio. In tal caso il proponente potrà attestare il possesso dei requisiti relativi al fatturato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
 - 2.4. Programma dei lavori di sviluppo di ulteriore ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonché del progetto geotermico a scopi energetici che si intende realizzare. Tale programma indica il termine entro il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione delle risorse geotermiche. Dovranno essere descritte, con il maggiore dettaglio possibile in relazione alle conoscenze già acquisite con la ricerca, le operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici e delle eventuali sostanze associate, come l'esecuzione di pozzi di produzione, di iniezione e di reiniezione, nonché alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture. Per ciascuna delle operazioni in programma dovrà essere fornita l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da impiegare nonché la previsione relativa all'impegno di spesa e ai tempi di esecuzione. Nel programma dei lavori il richiedente è tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell'ambito della concessione in relazione all'estensione ed alla conformazione dell'area, descrivendo le fasi operative, i temi di ricerca, i mezzi a disposizione, gli impegni di spesa ed i tempi di esecuzione previsti.

2.5. Progetto geotermico indicante il piano di coltivazione economica delle risorse geotermiche a scopi energetici e delle eventuali sostanze associate, nonché degli impianti che a tale scopo si intendono realizzare, che tenga conto della durata richiesta per la concessione oltre che delle destinazioni e dei possibili usi delle risorse previsti dai piani regionali di settore. Il progetto geotermico deve contenere l'analisi di fattibilità tecnica ed economica.

All'interno del progetto devono essere, inoltre, precisati i seguenti elementi:

- a. composizione chimica; caratteristiche termodinamiche, comprendenti temperatura, pressione ed entalpia; portata del fluido utilizzabile;
- b. potenza termica;
- c. potenza elettrica da installare;
- d. impianti minerari ed impianti di utilizzazione;
- e. impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;
- f. sistemi di controllo ambientale;
- g. conti economici del progetto;
- h. eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore.

Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati allo sfruttamento di sostanze associate, devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. composizione chimica, caratteristiche termodinamiche e portata del fluido utilizzabile;
- b. tipo di impianto di recupero delle sostanze associate e di recupero energetico;
- c. impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;
- d. sistemi di controllo ambientale;
- e. conti economici del progetto;
- f. eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore.

Il progetto geotermico a scopi energetici, in riferimento ai precedenti punti 2.3 e 2.4, deve contenere, specificatamente per l'area interessata:

- I. i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;
- II. la descrizione della scelta tecnologica;
- III. la descrizione dell'intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete elettrica, per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'intervento; stima della vita utile;
- IV. analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
- V. relazioni tecniche specialistiche;
- VI. relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica comprensiva dell'analisi scavi e rinterri nonché dell'analisi della possibilità del verificarsi di fenomeni di microsismicità e/o subsidenza legati alla coltivazione del fluido;
- VII. studio di inserimento urbanistico;
- VIII. calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture e degli impianti;
- IX. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di tutte le opere;
- X. piano particellare delle aree interessate dall'intervento;
- XI. piano particellare di esproprio, ove previsto;
- XII. computo metrico estimativo delle opere, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, e quadro economico complessivo;
- XIII. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione alla rete elettrica, su base I.G.M. scala 1: 25.000;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

XIV. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1: 10.000, tale cartografia dovrà riportare, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti (es.: aree protette, siti rete natura 2000, aree P.A.I., fasce di rispetto del reticolo idrico ex R.D. 523/1904, aree di inedificabilità a seguito di incendio, ecc.);

XV. estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione;

XVI. estratto di mappa catastale in scala 1: 2.000 con l'individuazione dei mappali interessati e visure delle proprietà risultanti alla data di presentazione dell'istanza;

XVII. rilievi plano-altimetrici delle aree;

XVIII. planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri;

XIX. planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione alla rete elettrica, quotata (almeno in scala 1: 250);

XX. planimetria aree di cantiere;

XXI. disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc.

In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative alle varie parti dell'impianto (scala 1:100 e 1:50); percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50), percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle tubazioni, dei cavidotti e delle canalizzazioni; particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);

XXII. sezioni e prospetti delle varie parti che compongono l'impianto nel dettaglio e in generale

XXIII. documentazione fotografica e foto-simulazione dell'intervento;

Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere trasmessi sia in copia cartacea che in copia digitale, quest'ultima in formato .pdf, inoltre tutti gli elaborati cartografici, descrittivi l'ubicazione dell'intervento (comprensivo di tutte le infrastrutture necessarie e delle opere funzionali per la connessione alla rete elettrica), dovranno essere trasmessi in formato vettoriale .dxf e .shp o raster, georeferenziati.

2.6 Preventivo per la connessione completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il medesimo, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

2.7 Titolo di disponibilità dell'area: al progetto dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto disposto dall'art. 48 delle presenti Linee Guida;

2.8 Elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento della concessione, ai quali il proponente deve trasmettere, subordinatamente alla presentazione della domanda di concessione, copia del progetto definitivo di cui ai punti precedenti, nonché copia dell'istanza di concessione.

2.9 copia dell'istanza di avvio del procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale** nel rispetto di quanto disposto direttive regionali in materia, comprensivo di valutazione di incidenza, se prevista, ai sensi del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni;

Al progetto presentato all'Assessorato dell'Industria dovrà essere allegata copia dello Studio di Impatto Ambientale.

2.10 Dichiarazione del progettista (allegato B3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure:

- relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005;

Al progetto presentato all'Assessorato dell'Industria dovrà essere allegata copia di tale studio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.11 dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria 2009/147/CE "Uccelli",

2.12 Piano di dismissione dell'impianto e di recupero ambientale dettagliato dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso e le misure di reinserimento e recupero ambientale.

2.13 Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), redatto secondo quanto previsto dalla normativa generale e di settore esistente a livello nazionale e regionale, che illustri i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare il piano di Monitoraggio Ambientale (MA). Per monitoraggio ambientale si intende l'insieme dei controlli, effettuati periodicamente in maniera continua, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere. Il Progetto di monitoraggio ambientale deve tenere conto di quanto indicato all'art. 47, punto 5 delle presenti linee guida.

2.14 Cronoprogramma delle attività programmate e dei lavori di costruzione dell'intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi, riferito a tutte le attività di cui ai punti precedenti, comprensivo dei relativi costi e impegni finanziari.

2.15 Trasmissione progetto agli Enti competenti: copia della domanda di rilascio della concessione di coltivazione e di quanto previsto ai punti precedenti deve essere trasmessa a tutti gli Enti e Amministrazioni interessate dalla specificità dei lavori e dei siti (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale) ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento della concessione di coltivazione. Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

1. Ass. Regionale Difesa dell'Ambiente, Servizio SAVI;
2. Ass. Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica, Serv. tutela paesaggistica competenti per territorio;
3. Comune o Comuni competenti per territorio;
4. Provincia o Province competenti per territorio;
5. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
6. Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna
7. Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Servizio Territoriale competente per territorio;
8. MI.S.E.-Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche-Dipartimento Energia
9. Min. per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E. competente per territorio;
10. Min. per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
11. Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

Per le zone interessanti la difesa deve essere trasmessa copia della domanda di rilascio del permesso di ricerca e di quanto previsto al comma 1, lett. a) anche a:

12. Aeronautica Militare;
13. Comando Militare Autonomo Sardegna;
14. Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna;

2.16 Copia delle note di avvenuto deposito, sia dell'istanza che degli elaborati del progetto definitivo, presso gli Enti indicati al punto precedente, ovvero timbro del protocollo in ingresso, ovvero copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione. Agli Enti competenti deve essere trasmessa copia integrale del progetto.

2.17 Dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima del rilascio della concessione, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi previsti dal Piano di dismissione dell'impianto, di recupero e monitoraggio ambientale alla conclusione delle attività, da versare a favore dell'Amministrazione precedente mediante fideiussione rilasciata da parte di un istituto finanziario, di cui all'art. 107 T.U. bancario, che sia atta a garantire l'adempimento dell'obbligo di recupero ambientale, secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari a 1,5 volte l'importo delle opere di messa in sicurezza, messa in pristino, di reinserimento, recupero e monitoraggio ambientale, di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

cui ai p.ti 2.12 e 2.13, e comunque non inferiore al 5% del valore complessivo dell'intervento di ricerca. La garanzia dovrà essere valida e operante per tutta la durata della concessione fino all'integrale adempimento dell'obbligo di recupero ambientale, da realizzarsi comunque entro e non oltre un anno solare dal termine delle attività di coltivazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario. Tale titolo dovrà essere prodotto obbligatoriamente prima del rilascio della concessione.

2.18 Elenco dei soggetti (c.d. Contro interessati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2.19 Copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art. 57 delle presenti linee guida.

3. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche, riconosciute di interesse nazionale o locale, e la documentazione di cui al presente articolo devono essere redatte in lingua italiana.

4. Costituisce elemento qualificante essere in possesso di una sede operativa in Sardegna ovvero l'impegno a costituirla entro trenta giorni dalla data di richiesta per il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche a scopi energetici.

Art. 29

Il procedimento

1. Il procedimento per il rilascio della concessione è avviato, fatto salvo il previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. Il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione non può essere superiore a 180 giorni al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

2. Nel caso la concessione venga richiesta da altro soggetto, come dal successivo art. 30, il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione non potrà essere superiore a 240 giorni (60+180 giorni) al netto dei tempi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio della concessione mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato B1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato B2 e della dichiarazione del progettista di cui all'allegato B3, indirizzata all'Assessorato dell'Industria - Servizio energia, allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente art. 28.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza formale della documentazione e, in tal caso, comunica al richiedente la data di avvio del procedimento e dispone, a cura del richiedente, la pubblicazione per estratto dell'istanza e della relativa area richiesta nel B.U.R.A.S. e negli Albi Pretori dei comuni interessati dall'area della concessione.

5. Nel caso la concessione venga richiesta da altro soggetto come definito dall'art. 30, qualora, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'istanza, siano pervenute domande relative alla medesima area si procederà effettuando una selezione delle domande concorrenti, secondo le modalità definite nell'art. 8, previa verifica preliminare delle domande concorrenti, altrimenti si procederà con l'istruttoria tecnica della domanda presentata.

6. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina la sospensione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze, ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso l'avvio del procedimento si intende avviato solo alla data di ricevimento della istanza completa.

E' cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

7. A seguito della verifica preliminare di cui al precedente comma, della selezione delle domande concorrenti, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza di Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 241/1990, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione delle attività in base alla normativa nazionale e regionale.

8. Essendo l'attività di coltivazione di fluidi geotermici a scopi energetici da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione del procedimento di V.I.A.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa al proponente e a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente nell'istanza.

10. In conferenza il proponente illustra il progetto delle attività e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo ed il progetto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della Conferenza di servizi.

11. L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate e al richiedente.

12. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla L. 241/90 e successive modificazioni.

Art. 30

Domanda ai fini della coltivazione di risorse già rinvenute

1. Trascorso inutilmente il termine di sei mesi, di cui all'art. 27 comma 1 delle linee guida, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale ne dà comunicazione nel B.U.R.A.S., nel B.U.I.G. (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse) e nella G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). A partire da tale data chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica può presentare all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche già rinvenute e riconosciute di interesse nazionale o locale.

2. Alle domande di concessione di coltivazione presentate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29. L'Amministrazione metterà a disposizione degli interessati gli elementi di valutazione geominerari disponibili.

3. Ai fini dell'assegnazione della concessione di coltivazione sono considerate concorrenti le domande pervenute all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, nelle more dell'istruttoria e, comunque, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel B.U.R.A.S.. In caso di concorso di domande si applicano i criteri di preferenza di cui all'art.27, ed inoltre della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

Art. 31

Area della concessione

1. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 27 comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la linea costiera o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi delle presenti linee guida

2. L'estensione dell'area richiesta in concessione è espressa in km².

Art. 32

Esercizio e limiti della concessione di coltivazione

1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto ad eseguire il programma di lavoro e ad effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole delle *best practices*, iniziando i lavori di sviluppo del campo geotermico entro il termine stabilito nel provvedimento di conferimento della concessione e proseguendoli senza ingiustificate soste.

2. Per quanto riguarda la ricognizione dei limiti della concessione di coltivazione, nei casi di contestazione sulla ubicazione dei limiti o qualora il Servizio competente lo reputi necessario, il titolare della concessione è tenuto ad effettuare, sotto il controllo dello stesso Ufficio ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro della concessione, sia preliminarmente che nel corso della vigenza della stessa, con l'eventuale apposizione di pilastri in muratura nei vertici. A conclusione dell'operazione suddetta, eseguita a spese dei titolari, è redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti. Il verbale ha valore di atto di verifica dei confini, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia del titolare della concessione e dei terzi interessati.

3. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e la spaziatura dei pozzi di produzione e degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

eventuali pozzi di iniezione e reiniezione, la ricarica delle formazioni produttive, l'utilizzazione dell'energia del giacimento ed il mantenimento del livello termico del serbatoio, allo scopo di assicurare la conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta.

4. L'Assessorato dell'Industria può imporre particolari prescrizioni per la tutela del campo geotermico qualora nell'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento e dalle presenti linee guida, derivi pregiudizio al campo stesso.

5. Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione al Servizio competente prima dell'inizio dei lavori. Il concessionario è responsabile nei confronti della pubblica Amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 33

Sospensione dei lavori

1. Il concessionario può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia al Servizio competente per la approvazione.

2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dal Servizio competente.

Art. 34

Comunicazioni di dati

1. Entro il giorno 20 di ciascun mese il concessionario deve riferire all'Assessorato dell'Industria sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di risorse geotermiche e di energia elettrica e termica ottenuta ed alla utilizzazione effettuata.

2. Il concessionario comunica altresì i mezzi di avviamento alla utilizzazione e le utenze cui il prodotto è destinato, nonché la quota di energia prodotta corrispondente al fabbisogno energetico interno.

3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione relativi alle eventuali sostanze associate estratte.

4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'Assessorato dell'Industria i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che essi richiedano.

Art. 35

Obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari

1. Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell'ambito della propria concessione di coltivazione a seguito di autorizzazione del Servizio competente, che stabilisce le opportune cautele.

2. Al concessionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.

3. Il concessionario deve, altresì, consentire la posa di condotte, debitamente autorizzate, per il trasporto di risorse geotermiche o di idrocarburi.

4. Il titolare di concessione ubicata lungo il litorale non può opporsi all'esecuzione, nell'ambito della concessione stessa, di pozzi orientati verso il mare relativi a permessi o concessioni nelle aree marine limitrofe. Detti pozzi saranno peraltro eseguiti con le particolari cautele, modalità e condizioni imposte dal Servizio competente, sentito il titolare della concessione sull'area litoranea.

Art. 36

Autorizzazione alla perforazione dei pozzi

1. Il titolare della concessione, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi non già previsti nella concessione rilasciata, deve presentarne il programma, per l'approvazione, al Servizio competente.

2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio, e quant'altro previsto dall'art. 12, comma 6.

3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine della concessione, salvo deroghe autorizzate dal Servizio competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

5. il titolare della concessione, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve:

- a. presentare il programma esecutivo, per l'approvazione, al Servizio competente e a tutti gli enti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

competenti ad esprimere pareri;

b. sottoporre il programma esecutivo per la realizzazione di pozzi alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA), includente, se prevista, la valutazione di incidenza, in conformità alle vigenti norme nazionali e regionali;

c. sottoporre alla procedura di cui al precedente art. 29 commi 7-11 delle presenti linee guida, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'approvazione del programma finalizzato alla realizzazione di pozzi.

Art. 37

Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna.

2. L'Assessorato dell'Industria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo. In ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario è soggetto alla normativa vigente in materia di V.I.A.

Art. 38

Conservazione campioni, diagrafie e profili geo-stratigrafici

1. Per quanto riguarda i campioni raccolti nel corso delle perforazioni, le diagrafie rilevate nei pozzi ed i profili geo-stratigrafici dei pozzi, si applicano le disposizioni di cui all'art.14.

Art. 39

Prove di produzione

1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte con continuità sotto il controllo del Servizio competente che può impartire eventuali prescrizioni in proposito.

2. Il Servizio competente cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.

3. Durante il periodo delle prove, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente al Servizio competente tutti i dati tecnici inerenti alle stesse.

Art. 40

Abbandono di pozzo sterile

1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

2. Il Servizio energia può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Art. 41

Obblighi del concessionario

1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto:

a. ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza vigenti e secondo quanto stabilito dal provvedimento di concessione.

b. ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dal Servizio competente ai fini della regolare esecuzione del programma;

c. ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle risorse rinvenute;

e. a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti dal Servizio competente;

f. a comunicare ogni variazione di assetto societario attestato alla Camera di Commercio competente.

Art. 42



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riduzione dell'area della concessione

1. Il titolare della concessione di coltivazione può rinunciare a parte della superficie della concessione stessa.
2. L'area ridotta ai sensi del comma 1 deve avere le caratteristiche di cui all'art. 31.
3. In caso di rinuncia parziale è dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 43

Riassegnazione di una concessione di coltivazione

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, la Regione Sardegna, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.
2. In caso di scadenza naturale della concessione, il bando di gara prevede il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dalla Regione Sardegna e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprietà dell'autorità competente, senza compenso. La Regione Sardegna può richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. La Regione Sardegna ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 44

Rinuncia e modifiche al programma dei lavori

1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Servizio competente, senza apporvi condizione alcuna.
2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori coerente con quanto approvato in fase di rilascio della concessione, una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonché sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia.
3. Qualora il programma di ripristino finale contenga sostanziali variazioni rispetto a quanto approvato in sede di rilascio della concessione, lo stesso dovrà essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 29 commi 8-11 delle presenti linee guida.
4. In merito alla rinuncia provvede il Servizio competente, con determinazione di accettazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale e comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
5. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma al Servizio competente, il nuovo programma deve rispettare quanto previsto dall'art. 28, comma 2, delle presenti linee guida e deve essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 29 commi 8-11



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle presenti linee guida. Il titolare deve adeguare la documentazione già presentata, trasmettendola a tutti gli enti competenti ad esprimere pareri.

6. Qualora il servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente accerti che le modifiche comportano l'assoggettamento alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (Verifica/VIA), i termini del procedimento di cui all'art. 7 sono sospesi fino all'acquisizione dell'esito positivo della procedura.

Art. 45

Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguate capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

Art. 46

Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate

1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate rinvenute mediante la perforazione di pozzi può essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del permesso stesso, previa autorizzazione del Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale allo scopo di effettuare prove di produzione di lunga durata.

2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per scopi energetici e delle eventuali sostanze minerali associate di valore secondario rispetto alla risorsa geotermica, può essere effettuata soltanto dal titolare della relativa concessione conformemente al piano di coltivazione e di utilizzazione contenuto nel progetto geotermico approvato con il provvedimento di conferimento della concessione stessa.

3. La coltivazione deve comunque essere effettuata attuando un razionale ed organico sviluppo del giacimento scoperto, senza arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse minerarie ed idriche del sottosuolo.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 47

Iniezione e reiniezione dei fluidi

1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dal Servizio competente.

2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse minerali.

3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente è titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici.

4. La relazione tecnica deve contenere quanto indicato dalle norme ambientali vigenti, ed in particolare:

- a. le finalità dell'operazione;
- b. la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo;
- c. le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell'operazione;
- d. la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone;
- e. eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f. gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondità;
 - g. le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla re-immissione e delle rocce di copertura;
 - h. i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura;
 - i. la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione.
5. Il Piano di monitoraggio e controllo, redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti come indicato all'art. 28, punto 2.13, deve riguardare, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d'acqua superficiali, nonché sull'attività sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi.
6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare è esonerato dall'effettuazione dei controlli relativi all'attività sismica ed agli eventuali movimenti del suolo.
7. Le operazioni di iniezione e reiniezione nel sottosuolo devono essere adeguate in conformità con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalità e condizioni che potranno essere imposte dal Direttore del servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.
8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli articoli relativi all'Autorizzazione alla perforazione dei pozzi di cui ai precedenti artt. 12 e 36 se eseguiti rispettivamente nell'ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione.
9. Il Servizio competente può disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell'interessato, la sospensione delle attività.
10. Contro le determinazioni del Servizio competente il concessionario può avanzare ricorso gerarchico al Direttore dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna.

Art. 48

Dichiarazione di pubblica utilità

- 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Servizio competente.
- 2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.
- 3. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 49

Pubblicità degli atti

- 1. Le domande di permessi di ricerca, i provvedimenti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale e locale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel B.U.R.A.S. e negli Albi Pretori dei comuni territorialmente competenti a cura del soggetto Proponente con relativa rappresentazione cartografica, secondo quanto definito all'art. 6, comma 1 delle presenti linee guida.
- 2. Sarà cura del Servizio competente che istruisce il provvedimento comunicare al Ministero dello sviluppo economico tali informazioni per la pubblicazione sul B.U.I.G. e nella G.U.U.E.
- 3. Tutte le informazioni ritenute di interesse dovranno essere pubblicate, a cura del Servizio competente, sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

Art. 50

Decadenza

- 1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:
 - a. non inizia i lavori nei termini prescritti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all'art. 9 e all'art. 32;
 - c. non corrisponde nei termini il canone ed i contributi dovuti;
 - d. cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
 - e. non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;
 - f. non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d'attuazione.
2. La decadenza e' pronunciata dal Servizio competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni ai sensi della L. 241/1990.

Art. 51

Norme sulla contitolarità

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Unione Europea, o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di altri Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.
2. Il rappresentante unico, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere qualificazione ed esperienza tecnica specifiche nel settore.
3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o più terzi preventivamente autorizzati dal Servizio competente.
4. Ove non si pervenga, comunque, all'attribuzione della quota rinunciata, il Servizio competente procederà alla revoca del titolo minerario.

Art. 52

Gestione unica dei campi geotermici

1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, può essere assoggettata ad una gestione unica, ove ne risulti una più razionale coltivazione ed utilizzazione delle risorse geotermiche.
2. Si applicano in merito le disposizioni dell'art. 50 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 53

Canoni e contributi

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni km² di superficie compresa nell'area di permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna un canone annuo anticipato di euro 650 per km² di superficie compresa nell'area della concessione.
3. Per la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
 - a. 0,13 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica, una quota non inferiore al 60 per cento;
 - b. 0,195 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione Sardegna.
4. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 3 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.
5. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al precedente comma 3, lett. a), e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con determinazione del Direttore del servizio competente.
6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei contributi di cui al comma 3, lettere a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT. Il Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria verificherà la correttezza degli aggiornamenti annuali di cui sopra e provvederà a comunicare eventuali difformità riscontrate.
7. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale viene destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

8. Ai comuni sede di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica è, inoltre, dovuto dal concessionario un contributo, a titolo di compensazione ambientale e territoriale, in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, che verranno destinati preferibilmente alle finalità definite al precedente comma.

Art. 54

Custodia

1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per pronuncia di decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla Regione Sardegna. Detto verbale, ai fini della attribuzione delle pertinenze alla Amministrazione competente, sarà sottoscritto dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria e successivamente trasmesso agli uffici del demanio competente.

2. Il Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria verifica lo stato della miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti di sicurezza, conservazione che reputa necessari. Le eventuali prescrizioni sul monitoraggio ambientale saranno concordate con gli uffici regionali competenti in materia.

3. In tutti i casi di cessazione della concessione il titolare è tenuto ad eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza, la conservazione della miniera, nonché il programma di ripristino e di monitoraggio ambientale del sito approvato all'atto del rilascio della concessione. In caso di inosservanza, il Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 55

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di coltivazione di risorse geotermiche a scopi energetici, ai sensi e per gli effetti delle presenti linee guida, sono effettuate dal competente Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria come previsto dalle normative vigenti.

Art. 56

Riservatezza dei dati

1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'Amministrazione ai sensi delle presenti linee guida, dai permissionari e dai concessionari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

Art. 57

Oneri istruttori

1. Il proponente deve versare prima del rilascio del Permesso di ricerca e della Concessione di coltivazione gli oneri istruttori.

2. Gli stessi sono quantificati come segue:

- in una quota fissa determinata pari a € 6.000 per i Permessi di ricerca;
- in una quota fissa determinata pari a € 7.000, per le concessioni di interesse locale, e di una parte variabile determinata in € 1,00 per ciascun kW di potenza elettrica nominale prodotta e immesso nella rete elettrica;
- in una quota fissa determinata pari a € 8.000, per le concessioni di interesse nazionale, e di una parte variabile determinata in € 1,00 per ciascun kW di potenza elettrica nominale prodotta e immesso nella rete elettrica.

Art. 58

Norme transitorie

1. Le domande di rilascio di permessi di ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 3, comma 1 ed il cui procedimento non è ancora stato concluso sono di competenza dell'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale.

2. Le istanze così pervenute verranno esaminate nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'ufficio. Per i procedimenti già avviati, qualora ne sussistano i presupposti di legge, sono fatti salvi gli effetti degli atti endoprocedimentali già compiuti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione procedente di richiedere le integrazioni necessarie ai sensi delle presenti linee guida. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Nel primo periodo di attuazione della presente disciplina regionale, al fine di consentire la verifica preliminare delle istanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento alla loro conformità alle presenti linee guida, non si applicano i termini di cui all'art. 7, comma 4 delle presenti linee guida.
4. Le istanze, a pena di improcedibilità, presentate prima della pubblicazione delle presenti linee guida, devono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni in esse indicate entro sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.